

COMUNE DI MACUGNAGA

Regione: Piemonte

Provincia del V.C.O.

Comunita' Montana :
Valli dell'Ossola

REVISIONE GENERALE DELLE SEGGIOVIE BIPOSTO A MORSA FISSA

PECETTO – ALPE BURKY (AM63) 1° Tronco
(1370,00 – 1592,50)

ALPE BURKY – BELVEDERE (AM64) 2° Tronco
(1592,50 – 1900,00)

Lavori co-finanziati dalla Regione Piemonte con D.D. 4 luglio 2012, n.382 (BUR n. 27 del 05.07.2012 Codice DB1809) ad oggetto "L.R. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia invernali da discesa e da fondo " Approvazione Programma Triennale 2009-2011-Annualita' 2011

PROGETTO ESECUTIVO PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A1882 Dott. Ing. Paolo Degioanni

MAGGIO 2014

COMMITTENTE: COMUNE DI MACUGNAGA

versione	Data	Oggetto
0	26/05/14	1^ emissione ing. Paolo DEGIOANNI via S.Arnaud 6 Cuneo
1		
2		
3		

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI FORNITURA E MESSA IN
OPERA SISTEMA DI AZIONAMENTO ELETTRICO SEGGIOVIE AM 63
"PECETTO-ALPE BURKY" ED AM64 "ALPE BURKY-BELVEDERE" NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI MACUGNAGA IN PROVINCIA DEL
V.C.O.**

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____
in _____, presso la sede del _____
ubicata in Via/Piazza _____

- 1) _____ (c.f./ partita IVA _____)
che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Appaltante" nella persona di
_____, nato a _____ il _____,
il quale interviene nel presente contratto, in qualità di _____;
- 2) _____
con sede legale in _____ (c.f. / partita IVA _____),
iscritto nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di _____ al numero _____,
che nel prosieguo del presente Atto verrà chiamato per brevità anche "Esecutore" rappresentato dal Sig.
_____,
che interviene nel presente contratto in qualità di _____.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ in data _____ adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell'Esecutore sopra individuato;
- *(per spa, sapa, srl, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata)* l'Esecutore ha presentato, ai sensi di quanto disposto dal DPCM n. 187/1991, la dichiarazione acquisita al P.G. n. _____ circa la composizione societaria dell'Esecutore;
- Premesso che in data _____ prot. n. _____ è stata acquisita l'informazione prefettizia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011;
- l'Esecutore ha presentato la garanzia di esecuzione del contratto (cauzione definitiva) prescritta dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 mediante _____;
- Direttore dell'esecuzione del presente contratto è stato individuato nel dott. ing. Paolo Degioanni, residente in Cuneo, Via Arnaud,6, già direttore di esercizio degli impianti di proprietà comunale, iscritto dal 31/10/2007 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al numero A1882, giusta deliberazione della G.C. n. 110 del 03/12/2013.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto

Le prestazioni a carico dell'appaltatore prevedono l'adeguamento agli attuali standard CEI/CENELEC dell'impianto elettrico e sostituzione totale dei due azionamenti elettrici (ad esclusione del motore elettrico-che verrà sottoposto a revisione da ditta specializzata) conformemente alle P.T.S. e certificabili CE (2000/9/CE e successive modificazioni) nel caso di futuro riutilizzo a fine vita tecnica impianti (per rinnovo vita tecnica o sostituzione impianti con altri analoghi di adeguata potenza). I due nuovi azionamenti dovranno interfacciarsi perfettamente ed essere compatibili con i due sistemi di Modulazione Differenziata di Frenatura agente sul freno meccanico dei due tronchi dell'impianto (dispositivi di miglioria tecnica approvati dall'USTIF di Torino per proroga e già disponibili di fornitura MET di Brogliano (VI)).

Il contratto ha quindi per oggetto la fornitura, il trasporto e la messa in opera di:

1° tronco: AM 63 "PECETTO-ALPE BURKY"

- Fornitura e posa di Quadro "Sicurezze + Smistamento" blocco unico: lunghezza 1600mm (800+800) , profondità 800mm , altezza 2100mm. Quadro "Principale" predisposto anche per un futuro adattamento di un nuovo convertitore: lunghezza 1000mm (500+500) , profondità 800mm , altezza 2100mm.
- Pulpito di comando "Principale" su cui alloggiare anche il circuito di sicurezza: lunghezza max. 1500mm, profondità max. 750mm , altezza 1200mm.
- Comando cercaguasti
- 2 anemometri,
- quadro distribuzione
- dispositivi assesti puleggia fine corsa e pulsanti emergenza di linea (eventuale sostituzione di elementi deteriorati conforme alle PTS elettriche vigenti.
- Sostituzione dei 2 circuiti di sicurezza con altri approvati
- Fornitura schemi elettrici e manuale uso e manutenzione e certificazioni necessarie per collaudo USTIF

Sono comprese le misurazione valori di terra con esame del funzionamento dei singoli dispositivi presso le stazioni ed i sostegni di linea e dell'intero impianto nel suo complesso, Esecuzione cablaggi e collegamenti . Sono compresi inoltre mano d'opera occorrente, installazione quadro base, cercaguasti, 2 anemometri + quadro distribuzione compresi assistenza collaudo, interfaccia con sistema esistente modulazione frenatura di produzione MET, trasporto, spese di trasferta, ogni altro onere incluso e compensato

2° tronco: AM64 "ALPE BURKY-BELVEDERE"

- Fornitura e posa di Quadro "Sicurezze + Smistamento" blocco unico: lunghezza 1600mm (800+800) , profondità 800mm , altezza 2100mm, Quadro "Principale" predisposto anche per un futuro adattamento di un nuovo convertitore: lunghezza 1000mm (500+500) , profondità 800mm , altezza 2100mm.
- Pulpito di comando "Principale" su cui alloggiare anche il circuito di sicurezza: lunghezza max. 1200mm, profondità max. 750mm , altezza 1200mm.
- Comando cercaguasti
- 2 anemometri,
- kit ricambi valido per entrambi i tronchi
- quadro distribuzione
- dispositivi assesti puleggia fine corsa e pulsanti emergenza di linea (eventuale sostituzione di elementi deteriorati conforme alle PTS elettriche vigenti.
- Sostituzione dei 2 circuiti di sicurezza con altri approvati
- Fornitura schemi elettrici e manuale uso e manutenzione e certificazioni necessarie per collaudo USTIF

Sono comprese le misurazione valori di terra con esame del funzionamento dei singoli dispositivi presso le stazioni ed i sostegni di linea e dell'intero impianto nel suo complesso, Esecuzione cablaggi e collegamenti . Sono compresi inoltre mano d'opera occorrente, installazione quadro base, cercaguasti, 2 anemometri + quadro distribuzione compresi assistenza collaudo, interfaccia con sistema esistente modulazione frenatura di produzione MET, trasporto, spese di trasferta, ogni altro onere incluso e compensato

Le prestazioni a carico dell'appaltatore per entrambi i tronchi comprendono, fra l'altro:

- L'elaborazione del progetto di cantiere o progetto costruttivo (quando previsto);
- La somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione di tutte le operazioni previste;
- L'effettuazione di tutte le prove di laboratorio ed in sito su materiali e componenti richieste dai documenti contrattuali o dalla Direzione Lavori, ed eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove;
- La fornitura di componentistica certificata (quando ricorre) in base alla normativa Europea 2000/9/CE.

La fornitura dovrà essere consegnata ed installata a Macugnaga presso i tronchi della seggiovia AM 63 "PECETTO-ALPE BURKY" e AM64 "ALPE BURKY-BELVEDERE"

Quantità e caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato computo estimativo che fanno parte integrante del contratto.

Art. 2

Ammontare del contratto

L'importo del contratto, compensato a corpo ammonta presuntivamente, al lordo del ribasso offerto, ad Euro € 176.632,00 (oltre IVA), così composto:

- importo soggetto a ribasso € 174.632,00
- Costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a corpo (non soggetti a ribasso): € 2.000,00 + IVA compensato a corpo di cui € 1.700,00 a corpo per spese relative al costo del personale art. 32, comma 7-bis L.98/2013 non soggette a ribasso d'asta

Essendo il contratto a corpo, si precisa che i richiami ai calcoli di perizia ed alle analisi di prezzo non valgono a snaturare i requisiti tipici del contratto a corpo, poiché il loro valore è meramente indicativo delle modalità di determinazione del prezzo complessivo.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante.

Ai sensi dell'art. 26 c. 3-bis del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltante non ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza), in quanto si tratta di fornitura di materiali o attrezzature la cui posa in opera comporta servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, e non comportano rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10/3/1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81/1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al DPR 177/2011, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D. Lgs 81/2008. Conseguentemente il costo delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni è pari a zero. E' stato inoltre predisposto un PSC, che viene messo a disposizione della gara, al fine di soddisfare le eventuali necessità antinfortunistiche, relative alla scelta delle possibili soluzioni per le operazioni di scarico e posizionamento della fornitura elettrica, nella stazione motrice delle seggiovie.

Viene stimata (in base alle soluzioni che verranno adottate in accordo con la D.L.) una previsione di Euro 300,00 quali OOSS per le operazioni di scarico e posizionamento.

A seguito del ribasso offerto in sede di gara (pari al __%) l'importo del contratto ammonta ad € ____.

Art. 3

Variazioni alle prestazioni

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Nei limiti previsti dall'art. 311 DPR 207/2010, dall'art. 114 (e dall'art. 132 in esso richiamato) del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante.

Le economie risultanti dalle eventuali proposte migliorative in diminuzione proposte dall'Esecutore, approvate ai sensi dell'art. 162 DPR 207/2010, sono ripartite in parti uguali tra l'Appaltante e l'Esecutore.

Art. 4
Qualità e provenienza di Materiali in genere – Penali

La fornitura e posa in opera dei beni dovrà essere eseguita secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni dettate dall'Appaltante, in modo tale che risponda perfettamente alle condizioni stabilite.

Tutti i materiali dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.

I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal Direttore dell'esecuzione del contratto (che può coincidere con il responsabile di procedimento).

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all'Appaltante.

L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltante.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, così come eventualmente integrato dall'offerta tecnica presentata dall'Esecutore in sede di gara, saranno applicate penali nella seguente misura: _____

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

Art. 5
Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 6
Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art. 302 DPR 207/2010, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

Art. 7
Avvio dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 153 comma 2 DPR 207/2010, richiamato dall'art. 302 c. 7 DPR 207/2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di stipula del contratto e, nei casi previsti dall'art. 302 c. 2 DPR 207/2010, dopo l'aggiudicazione definitiva ed efficace. Per l'avvio dell'esecuzione del contratto sarà redatto apposito verbale di cui all'art. 304 DPR 207/2010, nel giorno che sarà fissato dal Direttore dell'esecuzione; dalla data di esso decorre il tempo utile per l'esecuzione del contratto. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'esecuzione del contratto darà le necessarie istruzioni nel verbale di avvio. Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nei casi previsti dall'art. 302 del d.p.r. 207/2010.

Art. 8

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura. All'atto di ogni consegna l'Esecutore deve presentare all'addetto al ricevimento apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia, sottoscritta dall'addetto al ricevimento, sarà restituita all'incaricato della consegna dell'Esecutore. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Appaltante, che si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in modo verbale o scritto.

I beni non passano in proprietà dell'Appaltante e quindi l'Esecutore non acquista il diritto al pagamento, fino al rilascio del certificato della verifica di conformità.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del contratto saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Esecutore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le penali in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà effettuato in contraddittorio fra l'Appaltante ed il legale rappresentante dell'Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell'Esecutore, con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l'accertamento avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.

Art. 9

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- b. il capitolato generale
- c. calcolo della spesa;
- d. il PSC
- e. la relazione descrittiva
- f. le polizze di garanzia.
- g. Eventuale pertinente documentazione tecnica presentata in sede di gara.

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 10

Termine utile per il compimento del contratto - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe

La fornitura e la posa in opera dovrà essere completata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla redazione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni e proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Il contratto si intende ultimato quando tutti i beni siano stati consegnati e assemblati.

L'ultimazione della prestazione, in conformità a quanto previsto all'art. 309 c. 1 DPR 207/2010, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Esecutore al Direttore dell'esecuzione, il quale provvede ad effettuare, previa formale convocazione dell'Esecutore, il relativo accertamento in contraddittorio, a redigere in duplice originale, in caso di esito positivo, apposito certificato sottoscritto anche dall'Esecutore ed a trasmetterlo al Responsabile del procedimento. Copia conforme del certificato di ultimazione viene rilasciata dal Responsabile di procedimento all'Esecutore che ne abbia fatto richiesta.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del tempo utile si applicherà una penale dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Qualora tale penale raggiunga il 10% dell'ammontare netto contrattuale il

Responsabile di procedimento avvierà le procedure previste dall'art. 136 del D. Lgs 163/2006 (risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo).

Qualora dal mancato rispetto dei termini derivi all'Appaltante un ulteriore danno, resta salva l'azione di risarcimento ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A giustificazione del ritardo, l'Esecutore non potrà mai attribuire la causa ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se esso Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Si applica l'art. 308 (e gli artt. 159 e 160 in esso richiamati) DPR 207/2010 in tema di sospensioni dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Esecutore ritenga essere cessate le cause della sospensione, senza che sia stata disposta la ripresa, può diffidare per iscritto il Direttore dell'esecuzione del contratto perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa della prestazione, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. L'indennizzo all'Esecutore, nel caso di sospensione illegittima, viene quantificato secondo i criteri di cui all'art. 160 DPR 207/2010 per l'intero periodo di sospensione, qualora i relativi verbali di sospensione e di ripresa siano stati firmati con riserva.

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Esecutore, per cause ad esso non imputabili, l'Appaltante, previa richiesta motivata da parte dell'Esecutore, può concedere proroghe al termine di ultimazione previsto in contratto senza che ciò costituisca titolo per ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. In ogni caso la proroga deve essere richiesta almeno 30 giorni prima rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.

Art. 11 Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione dopo il favorevole esito della verifica di conformità ed esito favorevole di collaudo USTIF, e a seguito del rilascio del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dall'articolo 304, comma 2 del d.p.r. 207/2010 da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte del Servizio interessato (a tal fine fa fede il timbro di arrivo dell'Appaltante), e solo se emessa successivamente e alle condizioni di cui al precedente comma.

Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo. Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Appaltante devono essere comunicate all'Appaltante. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata ad esso ritualmente comunicata.

Nel caso che la spesa sia fronteggiata con mutuo l'Esecutore accetta che il calcolo degli interessi per ritardato pagamento non tenga conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione all'Istituto e la ricezione del relativo mandato di pagamento.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo), sia dell'Esecutore che dei subappaltatori. Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra. Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, il Responsabile di procedimento, acquisita una relazione particolareggiata del Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'art. 135 c. 1

D.Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

L'Esecutore non avrà diritto ad anticipazioni del prezzo contrattuale in base all'art. 5 DL 79/1997 convertito in Legge 140/1997.

Art. 12

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro.
- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) Le operazioni di pulizia dei locali e lo sgombero dei locali del materiale di risulta, entro otto giorni dalla data di ultimazione.
- 4) Raccolta e corretto smaltimento di tutti i residui di lavorazione ed imballaggi, con dimostrazione di avvenuto smaltimento presso discariche autorizzate.
- 5) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.
- 6) L'addestramento del personale dell'Appaltante, sull'uso e sulla manutenzione dell'oggetto della fornitura.
- 7) Le spese di trasporto, facchinaggio, imballo, montaggio, scarico a destinazione, installazione nei locali di destinazione, nonché tutti gli altri oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura.
- 8) La descrizione dettagliata del centro di assistenza di riferimento.
- 9) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.
- 10) Impiego di eventuali trabattelli e/o ponteggi occorrenti per l'installazione dell'oggetto dell'appalto.
- 11) Consegna dei manuali d'uso e di manutenzione.
- 12) Produzione e consegna all'Appaltante, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, del Certificato di origine dei materiali impiegati e caratteristiche di reazione al fuoco, in numero di 3 esemplari originali.
- 13) Produzione e consegna all'Appaltante, entro 30 giorni dalla consegna della fornitura, della Dichiarazione di corretta posa in opera dei materiali impiegati, in numero di 3 esemplari originali.
- 14) Le prove tecnologiche sui prodotti che l'Appaltante ordini per l'accettazione degli stessi.
- 15) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7 D.Lgs. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
- 16) fornire l'elenco prodotti chimici che saranno utilizzati nell'attività e relative schede di sicurezza, l'elenco rifiuti che saranno prodotti durante l'attività ed indicazione delle modalità di smaltimento.
- 17) L'Esecutore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 c. 3 del DPR 62/2013. L'Esecutore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Esecutore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

Art. 13

Subappalto

Per i subappalti si applicano l'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e l'art. 298 DPR 207/2010 che richiama parte dell'art. 170 del medesimo DPR.

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

L'Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che l'Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto.

L'Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente richiesti in sede di affidamento, in proporzione all'importo per cui si chiede l'autorizzazione.

L'Esecutore dovrà assicurarsi che non vi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore

L'Esecutore deve comunicare immediatamente al Responsabile di Procedimento e al Direttore dell'esecuzione, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. Il pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L'Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

L'Esecutore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subcontraente e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal D.L., l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L.

L'Esecutore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) D. Lgs 81/2008.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, su c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), dall'Esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'Appaltante, copia delle fatture (con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. In caso di fatture emesse nei confronti dell'Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all'Esecutore per l'intero ammontare. Qualora l'Esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'Esecutore sia accertato dal Direttore dell'esecuzione, l'Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l'Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l'Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell'Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non darà alcun diritto all'Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto.

Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione della prestazione.

L'Esecutore deve coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008.

Art. 14

Garanzia della fornitura e assistenza post vendita

L'Esecutore garantisce da evizione i beni oggetto della fornitura, assumendosi l'onere di garantire il sicuro e indisturbato godimento dei medesimi beni e di mantenere l'Appaltante indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.

L'Esecutore ha l'obbligo di garantire l'oggetto della fornitura, compresi i relativi componenti e accessori, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di mesi 24 (o maggior numero eventualmente offerto in sede di gara) decorrenti dalla data della verifica di conformità; in tale garanzia deve rientrare anche la manodopera e i materiali di consumo occorrente per gli eventuali interventi di riparazione e assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi.

L'Esecutore dovrà garantire la produzione dei beni oggetto della fornitura per un periodo di almeno 3 anni dalla data della verifica di conformità. I pezzi di ricambio relativi dovranno essere reperibili per almeno 5 anni dalla data della verifica di conformità.

Durante il periodo di garanzia dovranno essere effettuati tutti gli interventi di assistenza preventiva e/o correttiva necessari (obbligatorio almeno un controllo annuale al fine di verificare il grado di sicurezza e funzionalità in genere ed in particolar modo degli articoli con maggior contenuto tecnico/tecnologico), le verifiche di sicurezza, e tutti i controlli che si renderanno eventualmente necessari al fine di ottenere un'ottimizzazione delle prestazioni della fornitura, secondo le modalità di esecuzione indicate dall'Esecutore in sede di gara. Al termine dell'intervento si procederà alla compilazione di un verbale; per tale motivo l'Esecutore dovrà informare l'Appaltante della data e dell'orario in cui svolgerà l'intervento, con un anticipo di almeno 2 giorni lavorativi.

La garanzia comporta la sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera e diritto di chiamata. L'intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve riportare esito positivo da parte dell'Appaltante.

L'Esecutore può affidare l'esecuzione degli interventi ad operatori economici specializzati, previa comunicazione all'Appaltante. Anche in questo caso l'Esecutore rimane obbligato nei confronti dell'Appaltante.

Nel caso di ritardi o inadempienze in ordine agli interventi sopra individuati, l'Esecutore è soggetto alla penale di euro 175,00 per ogni giorno di ritardo e al risarcimento del danno per il mancato funzionamento. Nel caso il ritardo superi i 15 giorni, l'Appaltante ha la facoltà di provvedere alle riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo all'Esecutore.

Restano escluse dalla presente garanzia soltanto le riparazioni dei danni che, ad insindacabile giudizio dell'Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario utilizzo, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o mancante manutenzione.

L'Appaltante si obbliga, da parte sua, a utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni dell'Esecutore e comunque in modo corretto e regolare.

Art. 14-bis

manutenzione post vendita – Durata

Il contratto prevede anche la manutenzione ed assistenza con presenza di tecnico per il periodo di giorni 10 successivamente al collaudo USTIF ed alla messa in servizio dell'impianto secondo quanto previsto nella documentazione fornita dal produttore dei beni che saranno installati (libretti di istruzioni ecc.).

Tale periodo decorre dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La manutenzione è comprensiva dei materiali da sostituire e deve essere garantita la reperibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (fornendo il numero di cellulare al Servizio competente dell'Appaltante e al soggetto che esegue la sorveglianza notturna, anche se esterno all'Appaltante).

L'Esecutore, prima di effettuare la visita per la manutenzione, dovrà avvisare il Servizio competente circa il giorno e l'ora in cui eseguirà l'intervento e successivamente presentare il registro di manutenzione firmato. Anche per gli interventi di emergenza dovrà essere preventivamente informato il Servizio competente; qualora il personale non fosse in servizio lo si informerà con successivi rapporti scritti circa gli interventi effettuati. Durante tale periodo l'Esecutore dovrà avvalersi di personale specializzato in loco in grado di intervenire entro 4 (quattro) ore dalla chiamata di guasto su impianti . Per verificare la corretta esecuzione della prestazione l'Esecutore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto il registro di manutenzione nonché gli eventuali libretti debitamente compilati e firmati.

Art. 15

Invariabilità dei prezzi contrattuali

I prezzi di aggiudicazione non potranno subire revisione nel corso del contratto.

Art. 16

Presa in consegna e utilizzazione della fornitura

L'oggetto della fornitura passerà in proprietà dell'Appaltante al termine della verifica di conformità. L'accettazione della fornitura non esonera l'Esecutore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia prevista all'art. 14.

Art. 17

Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno

Qualora la fornitura consegnata non corrisponda perfettamente ai requisiti pattuiti, l'Appaltante si riserva la facoltà di rifiutarla e di richiederne la sostituzione entro 30 giorni. In caso di mancata o ritardata sostituzione l'Appaltante si riserva la facoltà di acquistare analogo materiale presso terzi, a totale spesa e carico dell'Esecutore, che non potrà sollevare eccezioni, con aumento del 20% per spese generali.

Qualora i beni rifiutati non vengano o non possano venire ritirati entro il suddetto termine si applicherà una penale pari all'1% calcolato sul valore della merce non ritirata. L'Appaltante esclude ogni responsabilità per la loro eventuale perdita o deterioramento durante il periodo di custodia.

Le spese di perizia, in caso di accertamento della non conformità delle merci alle condizioni contrattuali, sono a carico dell'Esecutore.

Art. 18

Riserve e contenzioso

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di contenzioso fra l'Appaltante e l'Esecutore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Verbania. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 19

Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore – Clausola risolutiva

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006 e all'art. 6 c. 8 DPR 207/2010.

L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell'Esecutore, qualora si verificano ritardi di consegna superiore a 15 giorni o qualora la fornitura sia rifiutata due volte nel corso del contratto o mancando l'Esecutore in tutto o in parte all'osservanza del presente contratto in modo tale da compromettere la regolare esecuzione del contratto stesso, a giudizio insindacabile dell'Appaltante, nonché nei casi previsti dall'art. 135 c. 1 D.Lgs. 163/2006 (anche se riferito ai lavori, ai sensi dell'art. 297 DPR 207/2010).

Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).

Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 123 c. 3 DPR 207/2010.

Per tale danno l'Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all'Esecutore e/o sulla cauzione definitiva prestata.

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva, previa comunicazione scritta di tale sua intenzione con preavviso di 30 giorni da notificare all'Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Appaltante provvederà a dichiarare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Esecutore.

Art. 20

Recesso dal contratto

L'Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della parte di contratto eseguito, oltre al decimo dell'importo del contratto non eseguito. Il decimo dell'importo del contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l'ammontare netto della prestazione eseguita. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l'Appaltante effettua la verifica di conformità della parte di contratto eseguita.

Ai sensi dell'art. 1 c. 13 DL n. 95/2012 come convertito in L. n. 135/2012, il diritto di recesso può essere esercitato, previa formale comunicazione all'Esecutore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip spa ai sensi dell'art. 26 c. 1 L. n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 c. 3 della L. n. 488/1999.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Appaltante informa l'Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Art. 22

Vicende soggettive dell'Esecutore

In caso di decesso dell'Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.

Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata. Nel caso l'Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.

Art. 23

Spese, imposte e tasse

Sono a carico dell'Esecutore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari (spese di registro, diritti di segreteria, copia del contratto e copia dei documenti di progetto).

Art. 24

Contestazioni

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto nè rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 25

Formazione

L'Esecutore è tenuto a prestare corsi di formazione al personale che utilizzerà i beni forniti. La formazione dovrà puntualmente informare gli operatori sulle modalità d'uso, rischi connessi dall'utilizzo, la manutenzione ecc. La formazione dovrà completarsi entro 20 giorni dalla presa in consegna.

Le date in cui sarà svolto il corso di formazione dovranno essere concordate con l'Ufficio interessato. L'Esecutore, qualora non proceda alla formazione del personale, sarà soggetto al pagamento di una penale pari a **euro 5.000,00**

Art. 26

Verifica di conformità

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La fornitura non passa di proprietà dell'Appaltante e l'Esecutore non acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non è stata verificata con esito favorevole.

La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 312 DPR 207/2010; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione del contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

La verifica di conformità è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione della prestazione e deve essere conclusa entro 60 giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

L'operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall'Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell'Esecutore, presso la sede dove è stata eseguita la fornitura. A questo fine l'Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, verrà

fissata un'ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun rappresentante dell'Esecutore si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.

Delle operazioni viene redatto specifico verbale.

Le forniture rifiutate alla verifica di conformità devono essere eseguite nuovamente entro 10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora l'esito della verifica di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere la fornitura conforme all'oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa all'Esecutore più il 20% per spese generali dell'Appaltante. In alternativa saranno applicate detrazioni per tener conto della minore qualità prestata.

L'Esecutore è tenuto alla garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 e ss c.c. L'accettazione della fornitura da parte dell'Appaltante non solleva l'Esecutore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti, seppur non rilevati all'atto della consegna, ed anche se accertati successivamente alla verifica di conformità.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Sarà eseguita la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione nei casi previsti dal DPR 207/2010, oppure in ogni caso in cui l'Appaltante ne ravvisi l'opportunità.

L'Appaltante ha la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 325 DPR 207/2010, non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, con gli stessi effetti del certificato di verifica di conformità.

Nel certificato di verifica di conformità sarà iscritta la seguente clausola: "L'Esecutore rimane vincolato ad eseguire la relativa manutenzione per il periodo di giorni 10 a decorrere dalla data del certificato di verifica di conformità. Al termine di tale periodo il Responsabile di Procedimento emetterà apposito certificato dal quale risulti l'accertamento dei risultati prescritti nel contratto."

Art. 27

Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 28

Cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006, l'Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha presentato cauzione definitiva, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finchè non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione in confronto al credito dell'Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nel presente contratto.

Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 58/1998) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

L'Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile specificatamente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante nonché a terzi (RCT) e verso i prestatori di lavori (RCO). I massimali della polizza non devono essere inferiore a € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Appaltante. La polizza assicurativa deve prevedere clausola di rinuncia alla rivalsa anche verso l'Appaltante e la clausola a copertura della rivalsa Inail. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati

Art. 29

Tutela dei dati

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, nomina quale responsabile esterno del trattamento dei dati l'Esecutore.

Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.

Firme

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 codice civile l'Esecutore dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni su estese e, in particolare, dichiara di ben conoscere ed accettare specificatamente i sott'elencati articoli del contratto:

Ammontare del contratto

Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto

Pagamenti

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Garanzia della fornitura e assistenza post vendita

Rifiuto della fornitura - Acquisto in danno

Riserve e contenzioso

Risoluzione del contratto

Contestazioni

Formazione

Verifica di conformità

Firme